



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Francesco TIRELLI	Presidente
dott. Antonio GRECO	Componente
dott.ssa Irene TRICOMI	Componente
dott. Andrea GENTILI	Componente
dott. Stefano APRILE	Componente- relatore

DECISIONE

Premesso

- l'Ufficio Elettorale della Circoscrizione Seconda - Italia Nord Orientale, con provvedimento del 17 aprile 2019 ore 11.30 (dopo avere convocato l'interessato con deliberazione del 16 aprile 2019 ore 17,00), non ha ammesso la lista «Movimento Gilet Arancioni» per carenza del requisito del deposito delle sottoscrizioni nel numero e nelle forme prescritte dalla legge, non ravvisando alcuna delle situazioni legittimanti l'esonero da tale adempimento, nonché per difetto di poteri in capo al sottoscrittore dell'atto di presentazione della lista Antonio Pappalardo;
- il sig. Antonio Pappalardo, presidente\portavoce del «Movimento Gilet Arancioni», ha depositato in data 18 aprile 2019 ore 10.20 ricorso avverso detto provvedimento, deducendo: che la lista ha diritto all'esonero dalla raccolta delle firme, ai sensi dell'art. 12, quarto comma della legge 24 gennaio 1979, n. 18, perché l'Unione Europea, in occasione delle elezioni europee, consente a ciascuno Stato di scegliersi il sistema elettorale più congeniale, purché sia rispettato il metodo proporzionale, da applicare ai partiti esclusivamente nazionali, sicché è possibile procedere a un'interpretazione evolutiva della disposizione tale da ricomprendere anche altri partiti dell'Unione, quale l'ALDE (*Alliance des Liberaux et des Democratres pour l'Europe*), di cui fa parte il Partito di Alleanza Democratica. Tale ultimo partito è entrato a far parte del

- 1 -


M
AG
AV
P

«Movimento Gilet Arancioni» in data 10 febbraio 2019, giorno in cui il Presidente del suddetto partito, Giancarlo Travagin, ha firmato il relativo accordo politico (dichiarazione di appartenenza e atto costitutivo allegati al ricorso). Alleanza Democratica nacque il 15 luglio 1993 e aderì poi alla coalizione dei Progressisti, nell'ambito della quale partecipò alle elezioni politiche del 1994, in cui ottenne 18 deputati e 6 senatori; alle successive elezioni per il Parlamento Europeo del 12 giugno 1994 si presentò in coalizione con il PSI ottenendo l'1,8% dei voti e 2 eurodeputati; attualmente Alleanza Democratica fa parte di ALDE, sicché l'appartenenza di Alleanza Democratica al «Movimento Gilet Arancioni» pone quest'ultimo nelle condizioni di non raccogliere le firme di sottoscrizione della lista in quanto Alleanza Democratica, si pone come soggetto politico dell'Unione Europea, per cui non sono applicabili nei suoi confronti le norme sulla raccolta delle firme della legge italiana, valide solo per i partiti e movimenti nazionali. Con riguardo alla questione della legittimazione, il ricorrente allega la «delega a Pino Giuseppe per sottoscrivere l'atto principale di presentazione della lista dei candidati nella circoscrizione elettorale ITALIA II – Nord Orientale»;

- che l'Ufficio Elettorale della Circoscrizione Seconda - Italia Nord Orientale, nelle proprie controdeduzioni in data 18 aprile 2019, ha ribadito il difetto di rappresentanza in precedenti elezioni, la mancanza di prova di affiliazione con partiti o liste presenti nel Parlamento e il difetto di legittimazione con riguardo alla comunicazione del Ministero dell'interno in data 9/4/2018;

Considerato

- che nella specie non ricorre nessuna delle ipotesi di esenzione dalle sottoscrizioni previste dall'art. 12, comma 4, della legge n. 18 del 1979;
- che questo Ufficio elettorale ha peraltro esteso l'esenzione anche a quei partiti per i quali risulti dimostrato il collegamento con un partito o gruppo politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo in carica nel momento delle votazioni;
- che nei casi presi in esame questo Ufficio ha desunto il collegamento da una serie di elementi convergenti costituiti da una dichiarazione in tal senso da parte del segretario



o legale rappresentante del partito o gruppo politico europeo, dal pagamento ad esso di quote o contributi associativi e dall'inserimento nel contrassegno della formazione nazionale di simboli o denominazioni usate da quella estera;

- che della necessità di tali elementi è stata data specifica informazione nelle istruzioni ministeriali «per la presentazione e l'ammissione delle candidature»;

- che malgrado ciò, i presentatori della lista non hanno prodotto alcun atto di affiliazione da parte di un partito europeo, né tale affiliazione risulta dal simbolo, ma soltanto una «dichiarazione di appartenenza» al «Movimento Gilet Arancioni» firmata dal sig. Giancarlo Travagin, presidente del partito «Alleanza Democratica»;

- che il «Movimento Gilet Arancioni» ha designato per il deposito e sottoscrizione della propria lista di candidati della Circoscrizione Seconda - Italia Nord Orientale il sig. Renato MORO, rappresentante effettivo, e il sig. Vittorio PARISI, rappresentante supplente, sicché il ricorrente è effettivamente privo della legittimazione a depositare la lista;

- che il ricorso va quindi rigettato;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi al ricorrente e all'Ufficio Elettorale della Circoscrizione Seconda - Italia Nord Orientale.

Così deciso in Roma, in data 19 aprile 2019

I Componenti

Antonio Greco
Federico D'Amico
Giuseppe De Gennaro
[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Depositato in Segreteria

oggi

19/04/2019 ore 17,11

